SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1998, n. 313.

Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva vergine e dell'olio di oliva

1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture «prodotto in Italia», «fabbricato in Italia», *made in Italy* relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale. È vietato l'uso di diciture equipollenti.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri Paesi, l'etichettatura deve riportare, con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformità con il contenuto: «prodotto in parte con oli provenienti da ...» con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri Paesi utilizzati, ovvero «prodotto totalmente con oli provenienti da ...», ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di provenienza. Può essere altresì aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione. Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali.

3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi.

4. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.

Art. 2.

Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita fino ad esaurimento solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

Art. 3.

Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992, e del 14 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

Art. 4.

Controlli

1. Gli uffici doganali e le altre autorità preposte ai controlli effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico degli importatori.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.

3. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di dodici mesi, al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio.

Art. 5.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di L. 800.000 per ogni cento chilogrammi di olio.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000 per quintale di prodotto. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. In caso di recidiva è applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre anni, con la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a carattere nazionale.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3020):

Presentato dal Ministro per le politiche agricole (PINTO) il 27 gennaio 1998.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura) in sede deliberante, il 2 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 12, 19, 24 e 25 febbraio; 10, 18 marzo 1998 e approvato il 19 marzo 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4698):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 aprile 1998, con pareri delle commissioni II, I, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla XIII commissione il 29 aprile; 13 e 26 maggio 1998.

Annunciata relazione il 2 giugno 1998 (atto n. 4698-4394-4422-4613-4631-4677-4693/A - relatore on. ROSSIELLO).

Esaminato in aula il 22, 24 e 25 giugno 1998 e approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3020/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 29 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione e approvato il 29 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, recante: «Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini»:

«Art. 17. — 1. Al fine di certificare la qualità dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, è istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalità di gestione».

— Il D.M. 23 giugno 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992), reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata».

— Il D.M. 14 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1996), reca: «Modificazione al decreto ministeriale 23 giugno 1992 riguardante l'istituzione dell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva a denominazione di origine controllata».

— Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale CEE, 5 settembre, L. 248) definisce le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché i metodi ad essi attinenti.

98G0362

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 1998, n. **314.**

Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 29 e l'allegato *A* della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Vista la direttiva 97/58/CE della Commissione del 26 settembre 1997, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni;

E M A N A

il presente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo:

a) stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in navigazione internazionale, con riferimento alla convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), alla convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (Bordo Libero), ed alla convenzione internazionale del 1973/1978 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle navi (MARPOL), con i relativi protocolli, emendamenti e codici aventi valore vincolante;

b) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'efficacia dell'azione amministrativa;

c) fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni ed i controlli di cui alla lettera *a)* mantenendo il potere di rilascio dei relativi certificati;

d) provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «convenzioni internazionali»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;

b) «nave»: la nave di bandiera italiana in navigazione internazionale che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

c) «organismo»: la società di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione;

d) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

e) «amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;

f) «autorità periferiche»: le autorità marittime periferiche in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

g) «certificato»: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;

h) «certificato di classificazione»: il documento rilasciato da una società di classificazione che certifica l'idoneità strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati;

i) «certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico»: il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo transitorio che termina il 1° febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico.

Art. 3.

Riconoscimento

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3.

2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalità e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

Autorizzazione

1. I certificati di cui all'allegato 1, sono rilasciati per conto dell'amministrazione dall'organismo riconosciuto ed autorizzato.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione autorizza al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui al comma 1, un organismo riconosciuto.

3. Il rapporto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'organismo di cui al comma 1 è disciplinato da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso.

4. L'accordo di cui al comma 3 contiene:

a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione;

b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attività che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto;

c) la possibilità di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi;

d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché su eventuali modifiche di classificazione o declassamenti di navi.

5. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione previsto al punto 9 dell'allegato 1 ed al punto 8 dell'allegato 2, è soggetto all'approvazione dell'amministrazione.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina le modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonché fissa il numero massimo di organismi riconosciuti che possono essere autorizzati, in funzione della consistenza della flotta di bandiera italiana, della necessità di assicurare efficacia all'azione amministrativa nell'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, nonché della qualità del servizio che tali organismi sono in grado di garantire.

Art. 5.

Modalità e condizioni per l'autorizzazione

1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve:

a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3;

b) aver sviluppato e mantenere un efficace sistema di controllo di qualità interno non inferiore a quanto richiesto dall'EN 45004 ed EN 29001, adeguatamente certificato;

c) istituire nell'ambito della propria organizzazione un comitato per la predisposizione di un rapporto dettagliato sullo svolgimento da parte dell'organismo riconosciuto dei compiti ad esso conferiti, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate nell'accordo scritto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;

d) redigere in lingua italiana le norme applicabili e le relative interpretazioni, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto e sottoporre le norme stesse alla preventiva approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che può avvalersi di esperti le cui spese sono a carico dell'organismo riconosciuto che presenta istanza di autorizzazione;

e) avere almeno una rappresentanza nell'ambito territoriale di ogni direzione marittima;

f) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo riconosciuto.

Art. 6.

Controlli

1. L'amministrazione verifica che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge efficacemente, per suo conto, le funzioni ad esso attribuite, controllando il possesso nel tempo dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento e dell'autorizzazione.

2. Ai fini del controllo l'amministrazione verifica ogni due anni il possesso dei requisiti previsti nell'allegato 3 ed il possesso della certificazione relativa al sistema di controllo di qualità interno di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

3. L'amministrazione può partecipare, a campione, alle attività attribuite all'organismo riconosciuto e autorizzato, nonché prendere parte al lavoro connesso all'elaborazione di regolamenti tecnici, predisposizione di istruzioni per i propri uffici, approvazione di disegni tecnici.

4. L'amministrazione ha accesso alla documentazione rilevante per i compiti attribuiti all'organismo riconosciuto ed autorizzato e può effettuare ispezioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*.

5. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite apposite strutture nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione e nell'ambito del Ministero dell'ambiente ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo ed in relazione alle specifiche competenze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Informazione

1. L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:

a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto;

b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;

c) trasmettere all'amministrazione i rapporti trimestrali circa i cambiamenti di classe;

d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;

f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati.

2. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.

Art. 8.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento

1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato o dotato dei compiti di cui all'articolo 9, non svolge più le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione o l'affidamento, informandone la commissione della Comunità europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza.

2. L'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni.

3. La sospensione può essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza e per l'ambiente. In tal caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2.

4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la commissione della Comunità europea, deliberando secondo le procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 94/57/CE decide che la sospensione dell'autorizzazione è giustificata.

Art. 9.

Rilascio diretto

1. I certificati di cui all'allegato 2 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorità marittime locali, nel rispetto delle proce-

dure fissate dal capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari.

2. L'amministrazione può affidare, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni, ad un organismo riconosciuto in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, i compiti di ispezione e di controllo riferiti ai certificati di cui al comma 1.

3. L'organismo di cui al comma 2 fornisce all'autorità competente per il rilascio dei certificati di cui al comma 1, apposita «dichiarazione ai fini».

Art. 10.

Modalità e condizioni per l'affidamento

1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 2, in aggiunta a quanto richiesto all'articolo 5 deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) dimostrare di avere una provata esperienza e adeguata conoscenza dell'applicazione delle normative internazionali e nazionali alla flotta di bandiera italiana;

b) assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale;

c) disporre di una rappresentanza, con personalità giuridica nel territorio nazionale, assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale, dotata di competenza organizzativa e tecnica in Italia, anche al fine di espletare attività di consulenza tecnica per l'amministrazione;

d) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo.

2. L'affidamento ad un organismo riconosciuto avviene con decreto del Ministro competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e resta valido fino al permanere dei requisiti stessi.

Art. 11.

Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico dell'organismo richiedente per la copertura delle spese connesse con le procedure di rilascio dell'autorizzazione e dell'affidamento, nonché le relative modalità di versamento.

Art. 12.

Controlli ed obblighi d'informazione relativi all'affidamento

1. L'amministrazione effettua direttamente i controlli previsti all'articolo 6 sugli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9.

2. Agli organismi di cui al comma 1 si applicano gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.

Art. 13.

Riordino del Registro italiano navale

1. Sono abrogati gli articoli da 4 a 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.

2. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provviorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, relativamente alle Convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

3. Il Registro italiano navale, nella sua qualità di ente privato già autorizzato all'esercizio della classificazione ed alle operazioni di stazzatura, continua ad operare in base alle proprie disposizioni statutarie e con i propri mezzi patrimoniali e finanziari.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano navale adotta un nuovo statuto per disciplinare il proprio ordinamento in relazione alle finalità di salvaguardia della vita umana dei beni e dell'ambiente, svolgendo o promuovendo, nell'osservanza delle normative nazionali, comunitarie e internazionali, attività di verifica, di controllo, di certificazione e di ricerca riguardo ai materiali, ai progetti, alle tecnologie, ai prodotti e alle installazioni del settore marittimo e degli altri settori produttivi, anche in adempimento di compiti affidati da amministrazioni o altra autorità. Nell'adottare il nuovo statuto il Registro italiano navale assicura la rappresentatività nei suoi organi dei settori interessati e la flessibilità di azione, la snellezza di procedure e la rapidità di decisione e di intervento, anche promuovendo la costituzione di organismi associativi o societari o partecipando ad essi, allo scopo di operare nel modo più idoneo e con la maggiore efficacia in regime di concorrenza.

5. Spettano al Ministro dei trasporti e della navigazione, nei riguardi del Registro italiano navale, i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando non sono emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 3, comma 2, di cui all'articolo 4, comma 6, e di cui all'articolo 10, comma 2, restano in vigore le normative nazionali vigenti in materia di rilascio e di rinnovo delle relative certificazioni per le navi di bandiera italiana in navigazione internazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO 1

1. Certificato di bordo libero.
2. Certificato sicurezza costruzioni navi da carico.
3. Certificato ICOF.
4. Certificato COF.
5. Certificato ICOF GC.
6. Certificato COF GC.
7. Certificato IOPP.
8. Certificato IPPC.
9. Certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 8.

ALLEGATO 2

CERTIFICATI RILASCIATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE STESSA AFFIDA I RELATIVI COMPITI DI ISPEZIONE E CONTROLLO AD UN ORGANISMO RICONOSCIUTO.

1. Certificato sicurezza passeggeri.
2. Certificato sicurezza dotazioni.
3. Certificato sicurezza HSC.
4. Autorizzazione all'esercizio HSC.
5. Dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione.
6. Certificato ISM per la nave.
7. Certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico.
8. Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione prescritte per il rilascio della certificazione di cui ai punti da 1 a 7.

ALLEGATO 3

CRITERI MINIMI PER GLI ORGANISMI CHE SVOLGONO I COMPITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 94/57/CE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA.

1. *Criteri generali.*

1. L'organismo riconosciuto deve poter dimostrare di avere una vasta esperienza in materia di valutazione degli aspetti inerenti alla progettazione e alla costruzione di navi mercantili.

2. L'organismo deve avere nella sua classificazione una flotta di almeno 1000 navi di lungo corso (di stazza superiore a 100 TSL) per un totale di almeno 5 milioni di TSL.

3. L'organismo deve occupare personale tecnico adeguato alla consistenza della flotta classificata. Per soddisfare i requisiti di cui al punto 2 sono necessari almeno 100 ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli.

4. L'organismo deve avere norme e regolamenti completi relativi alla progettazione, alla costruzione e al controllo periodico della navi mercantili, che devono essere pubblicati nonché tenuti costantemente aggiornati e migliorati con programmi di ricerca e sviluppo.

5. L'organismo deve pubblicare annualmente il proprio registro navale.

6. L'organismo non deve essere controllato dagli armatori o dai costruttori, né da altri terzi coinvolti commercialmente nella costruzione, nell'armamento, nella riparazione o nell'esercizio di navi. L'organismo non deve dipendere essenzialmente da un'unica impresa commerciale per quanto concerne le sue entrate.

7. L'organismo deve operare in conformità alle disposizioni dell'allegato della risoluzione A.789(19) dell'OMI del 23 novembre 1995, relativa alle disposizioni in materia di visite di controllo e funzioni di certificazioni degli organismi riconosciuti che agiscono per conto dell'amministrazione, nella misura in cui tali disposizioni siano applicabili ai sensi del presente decreto.

2. *Criteri specifici.*

1. L'organismo dispone di:

a) un personale adeguato a livello tecnico e dirigenziale, nonché sul piano delle attività di sostegno e di ricerca, proporzionato ai compiti e alle navi classificate, che provvede allo sviluppo della capacità e all'applicazione delle norme e regolamentazioni;

b) personale tecnico esclusivo proprio o di altri organismi riconosciuti tale da assicurare una copertura in tutto il mondo.

2. L'attività dell'organismo è disciplinata da un codice etico.

3. L'organismo è gestito e amministrato in modo tale da tutelare il carattere riservato delle informazioni richieste dall'amministrazione.

4. L'organismo è disposto a fornire le informazioni pertinenti all'amministrazione.

5. La direzione dell'organismo definisce e documenta i propri programmi, obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organismo.

6. L'organismo sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale. Il sistema deve essere conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei «Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS» e assicurare, tra l'altro, quanto segue:

a) le norme e i regolamenti dell'organismo sono stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

b) le norme e i regolamenti dell'organismo sono rispettati;

c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere;

d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo;

e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate;

f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo;

g) i requisiti della principale attività prevista dalla legge che l'organismo è autorizzato a svolgere sono assicurati o controllati direttamente soltanto da ispettori che si dedicano esclusivamente ai controlli facenti parte del personale proprio o di altri organismi riconosciuti;

h) è attuato un sistema di qualificazione degli ispettori, con aggiornamento costante;

i) è tenuta una documentazione per dimostrare il grado di realizzazione degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di qualità;

l) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi.

7. L'organismo deve dimostrare di essere in grado:

a) di mettere a punto e tenere aggiornata una serie completa e adeguata di norme e regolamenti propri relativi allo scafo, ai macchinari e agli impianti elettrici e di controllo aventi la qualità di standard tecnici riconosciuti a livello internazionale in base ai quali possono essere rilasciati certificati di sicurezza per le navi passeggeri conformi alla convenzione SOLAS (riguardo all'adeguatezza della struttura e dei principali macchinari a bordo) e ai certificati di bordo libero (per quanto riguarda l'adeguatezza della resistenza);

b) di effettuare tutte le ispezioni e i controlli richiesti dalle convenzioni internazionali per il rilascio dei certificati, compresi i mezzi per valutare, ricorrendo a professionisti qualificati, l'applicazione e la manutenzione del sistema di gestione della sicurezza sia a terra che a bordo ai fini della certificazione.

8. L'organismo è soggetto alla certificazione del sistema di qualità da parte di revisori indipendenti riconosciuti dall'amministrazione dello Stato in cui essa è situata.

9. L'organismo autorizza i rappresentanti dell'amministrazione e delle altre parti interessate a partecipare all'elaborazione delle norme e/o dei regolamenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 ed 87 della Costituzione recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee». (Legge comunitaria 1995-1997). Si riporta il testo degli articoli 1 e 29.

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE».

«Art. 29 *(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega)*. — 1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera *c)*. Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'art. 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi».

— La direttiva 94/57/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 319 del 12 dicembre 1994.

— La direttiva 97/58/CE è pubblicata in G.U.C.E. legge n. 274 del 7 ottobre 1997.

— La legge 5 giugno 1962, n. 616, riguarda la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Note all'art. 2:

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare», con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione.

— La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi», con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973.

— La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: «Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare», con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione.

— Il D.P.R. 8 aprile 1968, n. 777, reca: «Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico», adottata a Londra il 5 aprile 1966.

— Il D.P.R. 8 ottobre 1984, n. 968, reca: «Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Attribuzioni degli uffici locali).* — Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice dalle altre leggi e dai regolamenti.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorità».

Nota all'art. 6:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 3, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 8:

— L'art. 13 della direttiva 94/57/CE così recita:

«Art. 13. — Per le questioni di cui all'art. 4, paragrafi 3 e 4, all'art. 5, paragrafo 1, agli articoli 8, 9 e 10 e all'art. 14, paragrafo 2, si applica la seguente procedura:

a) il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'art. 7 un progetto delle misure da adottare;

b) il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto;

c) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato;

d) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte».

Nota all'art. 9:

— Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, reca: «Riordinamento del Registro italiano navale». L'art. 25 così recita:

«Art. 25 *(Legge regolatrice delle obbligazioni).* — Le obbligazioni che nascono da contratto (1321 ss. c.c.) sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso (1326 c.c.). È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali (1324, 1987 ss., 2028 ss., 2043 ss. c.c.) sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano (5,9 c.n.)».

98G0371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Margherita».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 4 maggio 1992 con la quale la Società Fonte Margherita S.r.l. con sede in Torrebelvicino (Vicenza), via Fonte 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Margherita» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Torrebelvicino (Vicenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Margherita» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Torrebelvicino (Vicenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7540

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lilia».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 15 aprile 1992 con la quale la Società Sorgente Traficante S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lilia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Braida» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lilia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Braida» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7541

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Coralba».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la Società Fonti San Damiano con sede in San Damiano Macra (Cuneo), via Cuneo 4, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Coralba» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in località Fontanelle nel comune di San Damiano Macra (Cuneo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Coralba» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in località Fontanelle nel comune di San Damiano Macra (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7542

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Antica Fonte».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la Società Italaquae S.p.a. con sede in Roma, via Appia Nuova 700, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Antica Fonte» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Casino di Boario» sita in comune di Darfo Boario Terme (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Casino di Boario» sita nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7543

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Nerea - Fonte degli uccelli».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° marzo 1993 con la quale la ditta Properzi Candido e Mazza Donatella con sede in Monte San Giusto (Macerata), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nerea - Fonte degli uccelli» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Nerea dell'Uccelletto» sita in comune di Castelsantangelo (Macerata);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale Marche del 2 giugno 1994, n. 253, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della concessione mineraria «Sorgente Nerea dell'Uccelletto» alla società Nerea s.r.l.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nerea - Fonte degli uccelli» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente Nerea degli Uccelletti» sita in comune di Castelsantangelo (Macerata).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7544

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lisiel».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 1992 con la quale la Società Terme di Crodo S.p.a., con sede in Novara, Baluardo Partigiani 13, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lisiel» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Terme di Crodo» sita in comune di Crodo (Novara);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Vista la delibera della giunta regionale Piemonte n. 48-5812 del 5 febbraio 1996 concernente la modifica della denominazione legale della Società Terme di Crodo S.p.a. in Società Campari Crodo S.p.a.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lisiel» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Terme di Crodo» sita in comune di Crodo (Novara).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7545

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Ceciliana».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 3 giugno 1992 con la quale la Società Fonte Ceciliana S.r.l., con sede in Palestrina (Roma), via Pedemontana, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Ceciliana» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Palestrina (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Ceciliana» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Palestrina (Roma).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7546

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Bernina».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la Società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede in Piacenza, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Bernina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dei Rovani ed Aurosina» sita in comune di Piuro (Sondrio);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto del Direttore generale per l'artigianato della regione Lombardia n. 60056 del 22 luglio 1997 con il quale la concessione mineraria «Sorgente dei Rovani ed Aurosina» è stata trasferita ed intestata alla Società Frisia S.p.a. con sede in Piuro (Sondrio), via Nazionale 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bernina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente dei Rovani ed Aurosina» sita in comune di Piuro (Sondrio).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7547

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Bracca Antica Fonte».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1992 con la quale la Società A.M.A. - Acque minerali ed affini - Fonte Bracca S.p.a., con sede in Bergamo, Passaggi Canonici Lateranensi, 12, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Bracca Antica Fonte» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Zogno (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Bracca Antica Fonte» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Zogno (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7548

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fiuggi».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la Società Ente Fiuggi S.p.a., con sede in Fiuggi, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fiuggi» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Fiuggi (Frosinone);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto n. 1307 datato 16 luglio 1993 del presidente della giunta regionale del Lazio con il quale l'A.S.T.I.F. con sede in Fiuggi (Frosinone), presso il comune, è stata autorizzata all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale Fiuggi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fiuggi» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Fiuggi (Frosinone).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7550

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Levia».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 aprile 1992 con la quale la Società Sarda Acque Minerali S.p.a. con sede in Selargius (Cagliari), via Gallus 79, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Levia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita in comune di Siliqua (Cagliari);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita in comune di Siliqua (Cagliari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7532

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Paravita».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 aprile 1992 con la quale la Società Paravita S.p.a. con sede in Parabita (Lecce), via Como, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Paravita» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente della Coltura» sita in comune di Parabita (Lecce);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Paravita» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sorgente della Coltura» sita in comune di Parabita (Lecce).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7533

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Gabinia».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la ditta Salvini Strocchi con sede in Roma, via Pompeo Magno 2/b, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Gabinia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Gavignano (Roma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Gabinia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Gavignano (Roma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7534

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Balda».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 maggio 1992 con la quale la Società Balda S.p.a. con sede in Cisano di Bardolino (Verona), via Peschiera 3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Balda» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bardolino (Verona);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Balda» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Bardolino (Verona).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7535

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Monteforte».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la Società Monteforte S.r.l. con sede in Montese (Modena), via Lazzari 110, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Monteforte» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Coveraie» sita in comune di Montese (Modena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Monteforte» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Coveraie» sita in comune di Montese (Modena).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7536

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Lete».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la Società Generale delle Acque Minerali a r.l. con sede in Pratella (Caserta), via Campo Sportivo, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Lete» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Pratella (Caserta);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lete» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Pratella (Caserta).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7537

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Leonardo».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 28 aprile 1992 con la quale la Società Norda S.p.a. con sede in Milano, via Bartolini 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Leonardo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Introbio» sita nei comuni di Introbio e di Primaluna (Como);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Leonardo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Introbio» sita nei comuni di Introbio e Primaluna (Como).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7538

DECRETO 16 giugno 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Augusta».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la Società Fonti Feja S.p.a. con sede in Arcore (Milano), via Casati 100, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Augusta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Feja» sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nuova Augusta» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Feja» sita in comune di Castelletto d'Orba (Alessandria).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 16 giugno 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7539

DECRETO 9 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Monte Cimone».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 30 aprile 1992 con la quale la società S.E.M. S.r.l. - Sorgenti Emiliane Modena, con sede in Fanano (Modena), via Capanna Tassoni 219/d, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Monte Cimone» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ospitale» sita in comune di Fanano (Modena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Monte Cimone» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Ospitale» sita in comune di Fanano (Modena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 9 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A7528

DECRETO 22 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Amerino - Sorgenti di S. Francesco».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la S.A.M.I.T. S.r.l., con sede in Acquasparta (Terni), ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Amerino - Sorgenti S. Francesco» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Amerino» sita in comune di Acquasparta (Terni);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 giugno 1998;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Umbria n. 2997 del 13 maggio 1997 con la quale la concessione mineraria «Amerino» è stata intestata alla Società per azioni delle acque minerali di S. Francesco con sede in Acquasparta (Terni), via S. Francesco 1;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Amerino - Sorgenti di S. Francesco» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Amerino» sita in comune di Acquasparta (Terni).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A7529

DECRETO 22 luglio 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Limpia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro, 17-23, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Limpia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nei comuni di Zogno e S. Pellegrino Terme (Bergamo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 marzo 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Limpia» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nei comuni di Zogno e S. Pellegrino Terme (Bergamo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A7530

DECRETO 22 luglio 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Amica».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 dicembre 1997 con la quale la società Società Italiana Acque Minerali S.r.l., con sede in Gubbio (Perugia), frazione Padule, zona industriale, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Amica» che proviene da due pozzi denominati San Lorenzo I e San Lorenzo II ubicati nell'ambito del permesso di ricerca «S. Lorenzo» sito nel comune di Cerreto di Spoleto (Perugia), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 giugno 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Amica» proveniente da due due pozzi denominati San Lorenzo I e San Lorenzo II ubicati nell'ambito del permesso di ricerca «S. Lorenzo» sito nel comune di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 22 luglio 1998

Il dirigente: VESCOVI

98A7531

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 6 maggio 1998, n. 7.

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, concernente la produzione di carni di selvaggina abbattuta a caccia e procedura di riconoscimento per gli stabilimenti (centri di lavorazione, macelli e laboratori di sezionamento).

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome
Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario e speciale
Al Comando carabinieri per la sanità
Agli uffici veterinari del Ministero della sanità per gli adempimenti comunitari
Agli istituti zooprofilattici sperimentali
All'Università degli studi facoltà di medicina veterinaria istituti di ispezione degli alimenti di origine animale
Al Ministero delle politiche agricole
All'Istituto commercio estero
All'U.N.I.C.E.B.
All'Ass.I.Ca.
All'Assocarni
All'Unione nazionale avicoltura
Alla FIESA - Federazione italiana esercenti
Alla Confagricoltura

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996, n. 607 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1996), è stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni.

Il decreto del Presidente della Repubblica numero 607/1996 oltre a disciplinare gli aspetti sanitari e di polizia sanitaria relativi alla produzione e commercializzazione di carni di selvaggina uccisa a caccia, prevede l'attribuzione del riconoscimento di idoneità agli impianti che intendono produrre carni di selvaggina cacciata.

A tal fine si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in merito alla applicazione del sopracitato decreto ed in particolare le modalità da seguire per l'ottenimento del riconoscimento ai sensi dell'art. 7.

RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ.

Possono ottenere il riconoscimento di idoneità gli impianti in grado di ricevere i capi interi di selvaggina abbattuta a caccia e di procedere, a seconda dei casi, alla scuoiatura o alla spennatura, al sezionamento e al confezionamento, inoltre gli impianti di macellazione ed i laboratori di sezionamento già autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, o del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, che rispondono alle prescrizioni dell'allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, purché adeguatamente attrezzati.

I centri di lavorazione riconosciuti saranno identificati dalla lettera «C», mentre gli impianti che effettuano esclusivamente le operazioni di disosso e sezionamento, e che non sono pertanto attrezzati per la ricezione dei capi interi e per la successiva operazione di scuoiamento o spennatura, verranno invece identificati con la lettera «S».

Le lettere «C» o «S» saranno precedute dal numero progressivo di cui all'elenco degli stabilimenti che pro-

ducono le carni fresche qualora trattasi di carni di selvaggina di grossa taglia, o di cui all'elenco degli stabilimenti che producono carni di volatili da cortile se trattasi di selvaggina di piccola taglia.

I laboratori di sezionamento sono tenuti, in particolare, ad ottemperare alla prescrizione dell'allegato I, capitolo IV, punto 1, concernente l'obbligo del possesso del locale di scuoiamento soltanto nel caso in cui ricevono capi non scuoiati e non spennati. Tali capi devono ovviamente provenire da centri di lavorazione riconosciuti.

Appare opportuno in proposito richiamare l'attenzione sulla necessità del rispetto scrupoloso delle norme di igiene per il personale, i locali e le attrezzature, e dell'obbligo di sezionare la selvaggina da pelo e la selvaggina da penna in tempi diversi dalle altre carni. Il locale di sezionamento deve inoltre essere pulito e disinfettato prima di essere nuovamente adibito a sezionamento di carni di un'altra categoria.

IGIENE IN MATERIA DI PREPARAZIONE DELLA SELVAGGINA, SEZIONAMENTO E MANIPOLAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA.

La selvaggina abbattuta deve essere immediatamente eviscerata, e le viscere toraciche, se staccate dalla carcassa, nonché il fegato e la milza devono accompagnare il capo intero fino al centro di lavorazione. Per la selvaggina di piccola taglia sono previste, all'allegato I, cap. III, punto 3, deroghe all'obbligo dell'eviscerazione.

I capi così ottenuti devono essere trasportati entro 12 ore ad un centro di lavorazione riconosciuto per essere portati alle temperature previste dall'allegato I, cap. III, punto 2.

Ove il centro di lavorazione non sia raggiungibile i capi possono essere trasportati entro 12 ore in un centro di raccolta per il successivo abbattimento della temperatura per essere comunque successivamente condotti verso un centro di lavorazione riconosciuto entro un termine di 12 ore.

L'ispezione *post-mortem* deve essere effettuata entro le 18 ore successive all'ammissione nel centro di lavorazione.

Nel caso in cui presso il centro di raccolta sia stata effettuata l'ispezione dei visceri i capi devono essere accompagnati al centro di lavorazione da un attestato veterinario che indichi il risultato favorevole dell'ispezione e l'ora presunta dell'abbattimento.

I depositi frigoriferi situati presso i centri di raccolta devono essere in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorità competente quale definita dagli articoli 16 e 32 della legge n. 833/1978.

BOLLATURA SANITARIA.

La bollatura sanitaria delle carni e delle frattaglie, compresi i visceri, prodotte negli impianti riconosciuti idonei deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato I, capitolo VII, del decreto.

Il bollo può essere apposto a inchiostro o a fuoco a mezzo di un timbro sulle carcasse di selvaggina di grossa taglia.

Per la selvaggina di piccola taglia è consentita la utilizzazione di un sigillo costituito da una placca in materiale plastico o metallico riportante le indicazioni di cui alla lettera *a)* del punto 2 del capitolo VII dell'allegato I del decreto. È opportuna la bollatura a fuoco dei fegati della selvaggina di grossa taglia in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo n. 286/1994 per il fegato di bovino, equino e suino.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, le frattaglie fresche di selvaggina sono destinate esclusivamente all'ambito nazionale, non potendo essere oggetto di scambi se non dopo aver subito una lavorazione appropriata in un impianto che opera ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.

Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità che negli esercizi di vendita venga indicata, con idoneo cartello, la specie animale di appartenenza.

La denominazione della specie animale dovrà essere indicata anche nel caso in cui le carni vengano etichettate, fermo restando quanto già previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO COMMERCIALE.

Il documento di accompagnamento commerciale deve essere conforme a quanto previsto per le carni disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. Pertanto la vistatura, ai sensi di tale decreto, così come modificato dal decreto ministeriale 23 novembre 1995, non è più obbligatoria.

PRODUZIONE PER L'AMBITO NAZIONALE.

Il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, consente la produzione delle carni di selvaggina di grossa taglia cacciata anche nei macelli e nei laboratori di sezionamento a capacità limitata di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286. In questo caso si applicano le disposizioni previste per le carni ottenute in tali impianti.

La macellazione ed il sezionamento deve avvenire di norma in giorni diversi da quelli in cui si lavorano le specie di cui al decreto legislativo n. 286/1994. In caso contrario la lavorazione di tali capi deve avvenire al termine delle normali operazioni di lavorazione delle altre specie e in ogni caso negli impianti di macellazione deve essere fatto salvo il rispetto del limite di capacità oraria di lavorazione.

Le carni non possono essere destinate agli scambi e non rientrano nei limiti settimanali previsti per le altre specie.

Questi impianti dovranno essere autorizzati alla lavorazione di tali specie rispettivamente con la procedura di cui al comma 12 dell'art. 5 e comma 8 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1994.

La bollatura sanitaria di tali carni e dei visceri avverrà secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale del 13 giugno 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1994 serie generale n. 143).

In ogni caso si ricorda che la produzione di tali carni dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996.

CASI DI ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.

Il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, contempla alcuni casi di esclusione dall'ambito della sua applicazione.

In particolare la lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1, esclude la «... cessione al consumatore o al dettagliante, da parte del cacciatore, di pochi capi interi di selvaggina non scuoiata o non spennata e, nel caso di selvaggina di piccola taglia, non eviscerata».

A tal proposito si ricorda che all'art. 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, viene definito consumatore «... il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe ...».

Queste ultime possono pertanto rifornirsi di selvaggina di grossa taglia non scuoiata a condizione che sia eviscerata.

È però necessario precisare che qualora «... i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe...», nonché i dettaglianti, intendano rifornirsi di capi di grossa taglia con le modalità testè descritte, le operazioni di scuoiamento devono avvenire in un idoneo locale specificamente autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dotato di impianto frigorifero.

Dall'ambito di applicazione del citato decreto viene inoltre esclusa, alla lettera *b)*, del comma 2 dell'art. 1, la «... cessione di piccole quantità di carni di selvaggina al consumatore finale».

Va da sé che le carni in argomento siano da considerarsi esclusivamente quelle cedute dal cacciatore al consumatore finale.

La determinazione del numero di capi e di quantità di carni descritte in precedenza verrà stabilita, come previsto dal decreto presidenziale in oggetto, dalle autorità regionali.

Viene inoltre escluso dall'ambito di applicazione il «... sezionamento e magazzinaggio di carni di selvaggina in spacci per la vendita al minuto o nei locali connessi a punti di vendita in cui le carni sono immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore».

A tale proposito si ritiene opportuno menzionare l'obbligo per le macellerie della vendita delle carni di selvaggina su banchi separati, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, (Si ricorda che l'art. 12 di questo decreto del Presidente della Repubblica è l'unico ancora in vigore, essendo stati tutti gli altri articoli abrogati da successivi regolamenti).

ULTERIORI DISPOSIZIONI SANITARIE.

Circa lo stoccaggio delle carni in argomento si ricorda che sono stati forniti chiarimenti con la circolare del Ministero della sanità n. 31 del 9 agosto 1993, concernente il riconoscimento comunitario dei depositi frigoriferi di carni fresche, ed alla quale si fa rimando. Qui si ribadisce che le norme concernenti la selvaggina allevata (decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992) e cacciata (decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996) non prevedono disposizioni specifiche in materia di deposito frigorifero ma fanno riferimento alle norme che disciplinano il settore carni rosse e il settore carni bianche stabilendo in particolare, che nei depositi frigoriferi di carni rosse possono afferire le carni di animali da macello e di selvaggina biungulata, così come nei depositi frigoriferi di carni bianche possono afferire le carni di pollame, coniglio e di selvaggina da penna.

È appena il caso di precisare che lo stoccaggio di carcasse sotto pelo o sotto penna dovrà essere effettuato in celle all'uopo destinate.

Resta inteso inoltre che, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, tali carni sono utilizzabili per la preparazione dei prodotti a base di carne di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, mentre la produzione di preparazioni di carne a base di selvaggina abbattuta a caccia sarà regolamentata dall'atto di recepimento della direttiva 94/65/CEE di prossima emanazione.

Si richiama inoltre l'attenzione degli organi di vigilanza affinché anche presso le celle frigorifere degli spacci, dei ristoranti, delle mense e di altre collettività analoghe lo stoccaggio di carcasse sotto pelo o sotto penna venga effettuato in celle all'uopo destinate.

Si ritiene opportuno inoltre ricordare che le carni fresche refrigerate di selvaggina cacciata non sono ricomprese fra le carni che ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 1988, n. 49, possono essere confezionate in atmosfera modificata.

Si coglie infine l'occasione per chiarire che il decreto ministeriale 2 ottobre 1989, n. 450 (*Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 25 del 31 gennaio 1990), concernente i requisiti per il trasporto delle carni fresche di volatili, di conigli allevati e di selvaggina risulta non più vigente in conseguenza della abrogazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972, che ne costituiva la base giuridica, e della emanazione di normativa successiva.

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ.

A - *Procedura per il riconoscimento comunitario.*

Ai fini del riconoscimento dei centri di lavorazione della selvaggina e dei laboratori di sezionamento della selvaggina cacciata si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 11 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.

Tale procedura si applica sia agli impianti che intendono produrre carni di selvaggina di grossa taglia, sia agli impianti finalizzati alla produzione di carni di selvaggina di piccola taglia.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE.

La documentazione da produrre per conseguire il riconoscimento di idoneità è quella già indicata nella circolare n. 19 dell'8 agosto 1994 del Ministero della sanità per il riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, che ad ogni buon conto si riporta qui di seguito:

1) domanda, in carta legale, del titolare dello stabilimento rivolta al Ministero della sanità e presentata all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma per il tramite dell'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, e corredata della seguente documentazione:

a) per gli stabilimenti in attività anteriormente all'entrata in vigore del decreto in oggetto, copia autenticata dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività;

b) verbale di sopralluogo del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal decreto legislativo e nel quale siano espressamente indicate o chiaramente evincibili le tipologie di attività («C» o «S» ed indicazione delle specie trattate) per il quale lo stabilimento verrà utilizzato;

c) certificato integrale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura territorialmente competente;

d) planimetria dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi;

e) relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle immissioni in atmosfera;

f) attestato dell'unità sanitaria locale sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

g) copia autenticata dell'autorizzazione del sindaco allo scarico delle acque reflue di lavorazione;

h) una marca da bollo da lire 20.000 (ventimila) o altro valore aggiornato prescritto dalle disposizioni in vigore sulle imposte di bollo, per ogni attività di cui si richiede il riconoscimento;

i) originale della ricevuta del bollettino di versamento relativo a ciascuna richiesta di riconoscimento (solo per gli stabilimenti non pubblici). La somma da versare e le modalità del versamento verranno stabilite dal previsto decreto che il Ministero della sanità emanerà entro breve di concerto con il Ministero del tesoro. In via transitoria tale somma dovrà essere versata entro sessanta giorni dalla emanazione del suddetto decreto.

Copia dell'istanza deve essere inviata a cura del titolare responsabile dello stabilimento, al Ministero della sanità, - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Piazzale Marconi 25 - 00144 Roma (Eur).

Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito gli eventuali accertamenti per la verifica dell'esistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal decreto presidenziale, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - della istanza completa di tutta la documentazione ed integrata del proprio parere.

Per la procedura da seguire in caso di cambio di ragione sociale si rimanda a quanto già indicato con la citata circolare n. 19 dell'8 agosto 1994.

In relazione al cambio della ragione sociale dello stabilimento appare opportuno chiarire che tale procedura non comporta la sospensione dell'attività dell'impianto in attesa della definizione dell'iter di registrazione della nuova ragione sociale a condizione che sia già avvenuto l'inoltro dell'istanza per il tramite della Azienda U.S.L.

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 607/1996, il Ministero della sanità può concedere un riconoscimento provvisorio di idoneità con l'assegnazione del relativo numero di riconoscimento veterinario agli stabilimenti che soddisfino tutte le condizioni previste. In tal caso, in analogia a quanto indicato nella citata circolare n. 19 dell'8 agosto 1994, il titolare responsabile dello stabilimento dovrà inviare al Ministero della sanità la seguente documentazione:

domanda di riconoscimento provvisorio in carta legale;

copia dell'istanza di riconoscimento definitivo presentata alla regione o provincia autonoma;

verbale di sopralluogo del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. con esito favorevole.

B - *Autorizzazione degli impianti che producono esclusivamente per l'ambito nazionale.*

La procedura di autorizzazione degli impianti che non hanno i requisiti per accedere al riconoscimento comunitario è quella già stabilita per gli impianti che operano a capacità limitata.

In sede di autorizzazione degli impianti di macellazione e dei laboratori di sezionamento viene indicata la potenzialità oraria, definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti, e viene assegnato il relativo numero di identificazione qualora l'impianto ne sia sprovvisto.

Il Ministro: BINDI

98A7706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.10324-XV.J(1469) del 31 luglio 1998, il manufatto esplosivo denominato: «M.A. 7156 (d.f.: Martarello Lily Magnolia Crackling)», che la Martarello S.r.l. con sede il Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla Produce Flower Basket Fireckrackers Fireworks - Jangxi - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V^a categoria - gruppo «A» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A7700

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione di marchi di identificazione di metalli preziosi alla ditta Carem di Alessandria

Ai sensi dell'art. 26, 1° comma, del Regolameto sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 3 agosto 1998, è stato riattribuito il marchio di identificazione «3011 AL» alla ditta Carem, con sede in Alessandria, via P. Boidi n. 36/b, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, 6° comma, del suddetto regolamento.

98A7551

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Torino è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. L19A (lingua e letteratura tedesca), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A7707

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura

H12X - Storia dell'architettura «Storia dell'architettura moderna».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7708

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 9 8 *

L. 1.500